

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d'iniziativa dei senatori BETTONI BRANDANI, BUCCIARELLI, PIETRA LENZI, SALVATO, ROCCHI, MANIERI, ABRAMONTE, D'ALESSANDRO PRISCO, BARBIERI, ALBERICI, PAGANO, ANGELONI, BRUNO GANERI, DANIELE GALDI, PASQUINO, PELELLA, GUERZONI, DE LUCA, LARIZZA, PAPPALARDO, STEFÀNO, TORLONTANO, VALLETTA, MODOLO, CARELLA, FALQUI, DIONISI, PASSIGLI, PETRUCCI e CASADEI MONTI

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA L'8 MARZO 1995

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla procreazione medico-assistita

ONOREVOLI SENATORI. - Il crescente sviluppo delle metodiche e delle tecniche legate alla procreazione medico-assistita (PMA), verificatosi in questi anni, oltre ad aprire nuovi orizzonti e nuove potenzialità per la *ricerca bio-medica applicata*, tesi ad individuare le cause della sterilità (fenomeno in aumento nelle società sviluppate) e a superare gli ostacoli fisiologici individuali legati alla procreazione, ha sollevato problemi di natura giuridica ed etica sui quali il dibattito apertosi tra gli specialisti, nel mondo intellettuale e scientifico, ma anche nella stessa opinione pubblica, non ha trovato ancora una composizione culturale soddisfacente.

È la stessa tumultuosa evoluzione di questo settore a dettare le condizioni in cui si svolge tale delicato dibattito, tanto da rendere più comprensibile l'allarme sociale che a volte si manifesta di fronte ad esiti inquietanti di una tecnica praticata in modo spregiudicato e spesso inconsapevole dei limiti etici a cui dovrebbe sottostare.

Il pensiero femminile ha avuto il merito di riportare nella società italiana la discussione, già fecondamente affrontata in campo epistemologico, della non-neutralità della scienza e della tecnologica, della loro connessione con una ridefinizione degli ambiti umani e naturali, che non può prescindere dalla coscienza del limite individuale e

collettivo. In questi anni le donne hanno, nel contempo, spinto la legislazione ad una maturazione che, nel campo procreativo, fissa la bussola di un diritto all'autodeterminazione e alla responsabilità fondato nei soggetti e sull'inscindibile nesso tra la donna e il concepito.

Pensiamo che questo diritto di scelta, autonomo ma non solipsistico, responsabile ma non eterodiretto, debba costituire, anche oggi, il parametro con cui condurre a soluzione i problemi legati allo sviluppo delle metodiche di PMA.

Siamo tuttavia consapevoli che questa è un'ottica «di parte» che deve temperarsi con altre concezioni ideali e morali per trovare uno sbocco legislativo. È proprio la vivacità del dibattito e - ad oggi - delle contrapposizioni, che ci inducono a ritenere sommamente opportuno il fatto che il Parlamento, tramite lo strumento della Commissione d'inchiesta, prevista dalla Costituzione, si adoperi in tempi brevi per una fase di approfondita discussione, illuminata dalla predisposizione di strumenti conoscitivi adeguati sul fenomeno della domanda e della offerta di nuove tecniche di PMA, sulla loro diffusione e consistenza, sui loro effetti, anche nel confronto con quanto deciso da altre legislazioni. Infatti questa metodologia del confronto con gli altri paesi è stato lo strumento prediletto anche in altre nazioni europee per pervenire a leggi sull'argomento.

Ci sembra, cioè, che mentre risulta inderogabile l'esigenza di una normativa che garantisca che queste metodiche si applichino

in un contesto di tutela della salute e garanzia di quanti ad esse ricorrono (rendendo non rinviabile il problema di una regolamentazione esaustiva dei Centri e altrettanto urgente una innovazione legislativa che dia certezza di identità giuridica alle relazioni parentali di quanti sono nati con PMA), è utile che questo Parlamento intraprenda un percorso di riflessione e di conoscenza ampio sui nodi di fondo del dibattito, data la loro delicatezza e il loro pregnante impatto sulle differenti convinzioni sociali.

Ci sembra che un simile percorso sia anche quello maggiormente rispettoso delle indicazioni autorevoli scaturite dal documento conclusivo della Commissione di studio per la procreazione medica assistita istituita con decreto CS/40/163 del 14 gennaio 1994 Ministero della sanità e dai vari documenti prodotti in questi anni dal Comitato nazionale di bioetica.

La proposta di una Commissione di inchiesta sulla PMA deve, a nostro parere, procedere per ipotesi di approfondimento mirate.

Si ritiene, in sintesi, che la Commissione debba raccogliere e sistematizzare informazioni circa la funzionalità delle leggi vigenti e circa la situazione concreta in cui si esercitano metodiche di PMA sia dal lato della domanda che dell'offerta, al fine di:

a) individuare un nuovo quadro di «diritti e doveri» e gli opportuni strumenti istituzionali;

b) formulare ipotesi legislative da sottoporre alla discussione del Parlamento.

**PROPOSTA
DI INCHIESTA PARLAMENTARE**

Art. 1.

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione e dell'articolo 162 del Regolamento del Senato della Repubblica una Commissione parlamentare d'inchiesta per acquisire tutti gli elementi conoscitivi relativi alle metodiche della procreazione medico-assistita (PMA), per verificare le politiche adottate, al fine di indicare al Parlamento indicazioni per i necessari adeguamenti legislativi.

2. La Commissione è composta da ventuno senatori nominati dal Presidente del Senato sulla base delle designazioni dei Gruppi parlamentari, rispettando il criterio della proporzionalità e assicurando comunque la presenza di almeno un rappresentante per ciascun Gruppo.

3. Il Presidente della Commissione è eletto dai membri della Commissione stessa.

Art. 2.

1. La Commissione deve ultimare i suoi lavori entro un anno dall'insediamento presentando al Presidente del Senato una relazione sulle risultanze in merito ai punti di cui agli articoli 3 e 4.

Art. 3.

1. La Commissione accerta le condizioni generali e particolari in cui vengono praticate le metodiche di PMA con particolare riguardo a:

a) la consistenza e la diffusione per aree geografiche della domanda di PMA in Italia, in relazione alle culture di riferimento e alle appartenenze sociali da cui essa è composta;

b) la qualità e la consistenza numerica della offerta, oltrechè la sua diffusione sul territorio nazionale, con particolare riferimento al quadro delle metodiche praticate in questi anni dai Centri, ai protocolli operativi e di ricerca, alle disponibilità funzionali.

2. La Commissione acquisisce:

a) i presupposti culturali da cui è scaturita l'esperienza legislativa di altri Paesi, al nostro maggiormente confrontabili;

b) la casistica giuridica prodottasi finora, a seguito degli interventi di PMA già eseguiti.

Art. 4.

1. La Commissione persegue le seguenti modalità operative:

a) raccogliere e sistematizzare informazioni per una conoscenza e una verifica delle attività attualmente svolte da tutti i Centri pubblici e privati operanti nel settore delle PMA e per una conoscenza del contesto sociale in cui si innesta la attuale richiesta di PMA;

b) esaminare le legislazioni vigenti e formulare proposte per interventi di politica sanitaria, atte alla predisposizione di regole idonee alla disciplina del settore;

c) suggerire al Parlamento, sulla base delle indagini svolte, le iniziative legislative da assumere per la regolamentazione delle PMA ed il loro necessario ed indispensabile coordinamento istituzionale;

d) suggerire eventualmente alle amministrazioni pubbliche l'adozione dei provvedimenti di loro competenza.

Art. 5.

1. La Commissione procede alle indagini di sua competenza con i poteri e i limiti di cui all'articolo 82 della Costituzione.